

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 01/02/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 19.11.2014 ed estinto in corrispondenza della rata n. 48/120, il 28.02.2019. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.139,59 quale quota parte delle commissioni bancarie, finanziarie e accessorie, il cui costo ha sostenuto in via anticipata al momento della sottoscrizione del prestito, ma rispetto ai quali non ha goduto integralmente dei servizi in ragione dell'estinzione anticipata, oltre a euro 320,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.

Costituitosi, l'intermediario sostiene che la sentenza "Lexitor" della CGUE non sia invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, non avendo natura self-executing. Il resistente eccepisce, altresì, che sia le spese di attivazione che le commissioni di intermediazione hanno natura up front, e pertanto non possono essere rimborsate e che queste ultime non sono state trattenute dalla resistente ma sono state interamente versate all'intermediario del credito intervenuto, come è attestato dalla relativa fattura. Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un

contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*.

Tanto premesso, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha deciso di adottare il medesimo criterio invalso nella interpretazione degli altri collegi territoriali e, alla luce di ciò, ha ritenuto che anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”* e questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia

per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20507 del 04.10.2018 del Collegio di Roma che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* le commissioni di intermediazione e *recurring* le spese di attivazione. Tutto quanto premesso, il Collegio ritiene che al ricorrente spenti il rimborso degli importi determinati nella tabella di seguito riportata:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,24%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,07%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale rimborsi ▼	
	commiss. intermediazione (<i>up front</i>)	€ 1.399,32	€ 839,59	€ 546,70		€ 546,70
	spese di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 500,00	€ 300,00	€ 195,34		€ 300,00
	spese incasso quote (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 124,56	€ 81,11	€ 124,56	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 846,70
interessi legali	sì

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza tecnica, vista la natura seriale del ricorso e la non obbligatorietà di essa nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 846,70 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8558 del 29 marzo 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA